

COMUNE DI LICENZA
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA

DEL
CONSIGLIO COMUNALE

n. 10/2021
OGGETTO: “Aliquote TARI e relativa disciplina”.

L'anno duemilaventuno addì 24 giugno alle ore 08,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
ILARIA PASSACANTILLI	X	
LUCIANO ORATI	X	
CARLO CIAVARELLA	X	
LUIGI GIORI		X
MARZIA D'ACUTI	X	
ALESSIA VALLATI	X	
VALENTINA IACOPETTI	X	
SIMONE BIANCHI	X	
ALESSANDRO ALIVERNINI	X	
SARA VALLATI	X	

Assiste il Segretario comunale **Dott. Guido Mazzocco**
Assume la Presidenza **Ilaria Passacantilli VICESINDACO**

Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono collegate in videoconferenza le consigliere Vallati Alessia e Vallati Sara;

PARTE A) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2014 si è provveduto ad approvare il regolamento IMU;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/07/2014 si è provveduto ad approvare il regolamento TASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune può determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Eventuali ed ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge 205/2017;

PARTE B) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

Considerato che:

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune Licenza il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

con la medesima e presente deliberazione del Consiglio Comunale viene approvato il Regolamento comunale che disciplina la diversa componente della I.U.C. TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli

- investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
 - la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata come da Piano Finanziario predisposto dal Servizio Finanziario;
 - che il piano finanziario 2021 predisposto dal Servizio Finanziario è stato redatto sulla base dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché dei costi di gestione di igiene urbana ;
 - è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Roma con Delibera Commissario Straordinario n. 119 del 28 febbraio 2014 ;

Visti:

- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con l'introduzione della Tares, e con il successivo passaggio a TARI, alcune categorie di utenti di cui alla classificazione ministeriale 16/17, risultano particolarmente colpiti dagli incrementi previsti e conseguenti all'applicazione del principio “*chi inquina paga*” della Direttiva europea 2008/98/CE e del regolamento applicativo del Decreto Ronchi.

Atteso che le categorie di utenti sotto indicate possono essere così sintetizzate (seguendo la classificazione ministeriale 16/17, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub bar, caffè, pasticceria alle quali viene riconosciuto un abbattimento della tariffa pari al 30%.

Dato atto che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

Evidenziato che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”;

Richiamata la nota del 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il positivo parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, su deliberazione C.C. 10/2014 non modificata e sul bilancio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Vista la legge n. 208/2015;

Vista la legge 160/2019;

Atteso che:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente";

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamata la propria delibera n. 29/2020 con la quale è stato approvato il Piano finanziario della Tassa rifiuti TARI 2020 e che ha avuto modesti scostamenti rispetto al precedente atto consiliare n. 8/2020, e che trattasi di modesti scostamenti rispetto al precedente citato atto n. 8/2020 che saranno recuperati in tre anni nel triennio 2021 – 2023;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente (ETC) ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che occorre approvare PEF definitivo anno 2021, poiché è stato trasmesso dall'Unione dei Comuni della Valle Ustica documento aggiornato e rispettoso delle previsioni ARERA tenuto conto dei maggiori costi di sanificazioni e raccolta rifiuti speciali per periodo emergenziale, acquisto mastelli (quota parte) unionali in progetto finanziato da Enti sovraordinati disinfestazione, derattizzazione, bagni chimici ,gestione foto trappole, controllo del territorio con drone .

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di confermare il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" e le seguenti tariffe:

TARIFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	KA	KB	Quota Fissa (E/Mq. X Anno)	Quota Variabile (Euro / Anno)
1	0,820	0,800	0,749419	75,9373
2	0,920	1,600	0,833743	151,81665
3	1,030	1,800	0,926501	170,78648
4	1,100	2,200	0,985529	208,72615
5	1,170	2,900	1,044553	275,12058
6	1,210	3,400	1,078285	322,54517
7	1,210	3,400	1,078285	322,54517
8	1,210	3,400	1,078285	322,54517
9	1,210	3,400	1,078285	322,54517
10	1,210	3,400	1,078285	322,54517

TARIFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TARIF FA
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,340	2,930	0,4138681	0,91519	1,329058
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	0,700	5,950	0,7907131	1,798754	2,589467
3	StabilimentiBalneari	0,430	3,650	0,5080791	1,12584	1,633919
4	Esposizioni; Autosaloni	0,230	1,950	0,2987191	0,628469	0,927188
5	Alberghi con Ristorante	1,490	12,650	1,6176811	3,758979	5,37666
6	Alberghisenza Ristorante	0,650	5,520	0,7383741	1,672948	2,411322
7	Case di cura e riposo	0,930	7,880	1,0314751	2,363417	3,394892
8	Uffici; Agenzie; StudiProfessionali	1,090	9,250	1,1989631	2,764238	3,963201
9	Banche ed Istituti di Credito	0,480	4,100	0,5604181	1,257498	1,817916
10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	1,100	9,380	1,2094311	2,802272	4,011703
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,200	10,190	1,3141121	3,039254	4,353366
12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	1,000	8,540	1,1047521	2,556513	3,661265
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	0,920	7,820	1,0210081	2,345861	3,366869
14	Attività Industr.conCapannon.Produzione	0,420	3,570	0,4976111	1,102435	1,600046
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	1,000	8,520	1,1047521	2,550661	3,655413
16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	5,010	42,560	5,3023991	12,50977	17,81217
17	18Bar; Caffé; Pasticceria	3,830	32,520	4,0671811	9,572362	13,63954
18	Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi	2,660	22,270	2,8424311	6,57351	9,415941
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	2,390	9,600	2,5597971	2,866638	5,426435
20	Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl	6,580	55,940	6,9458671	16,42437	23,37024
21	Discoteche; Nigt Club	1,580	13,420	1,7118931	3,984259	5,696152
999	Categoria da assegnare					

2. di approvare il seguente “Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021” contenente i criteri per la determinazione delle tariffe Tari allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa:

**PIANO FINANZIARIO
GESTIONE TARI
ANNO 2021**

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo **tributo comunale sui rifiuti e servizi**.

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Costi Fissi	Costi Variabili
CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu		
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze	25.300,00	
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu		

	88.493,04
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu	
	21.500,00
AC - Altri costi	15.500,00
CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale	1.800,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	3.600,00
CC : Costi Comuni	
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso	5.300,00
CGG - Costi generali di gestione	9.000,00
CCD - Costi comuni diversi	6.000,00
FDCE	3.500,00
CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento	
ACC - Accantonamenti	
AMM - Ammortamenti	
R - Renumerazione del capitale investito	

IP : Tasso di inflazione programmata	
X% : Percentuale recupero di produttività applicata	
TOTALE COSTI	179.993,04
di cui Fissi	61.197,80
di cui Variabili	118.795,24

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ST_n = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

3. di prendere atto che il predetto regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e di dare atto che il piano provvisorio entro i termini di legge potrà essere riapprovato definitivamente ove necessario;
4. di stabilire che, nelle more della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti e della determinazione delle tariffe per l'anno in corso, la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, e ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale (approvato con delibera n. 15 del 30/09/2014) disciplinante i versamenti, sarà riscossa in tre rate scadenti il 31 ottobre, 30 novembre e 15 dicembre 2021, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il giorno 31 maggio 2021;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di nominare responsabile del tributo TA.RI. la sig.ra Centroni Arianna, in possesso della relativa professionalità e requisiti;
7. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI
Allegato alla delibera C.C. n. 10/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO/AMMINISTRATIVA

Licenza, 08/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arianna Cetroni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

Licenza, 08/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arianna Centroni

IL PRESIDENTE
F.to Ilaria Passacantilli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesata:

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 01/07/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/00);

è stata trasmessa :

in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.in data (art. 125, del T.U. n. 267/00);

Dalla Residenza comunale, 01/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza comunale, 01/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco
